



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

### III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in persona del dott. Alessandro Auletta,  
letti gli atti del procedimento n. 4371/2023,  
vista l'istanza relativa alla sospensione ex art. 624-*bis* c.p.c. del presente  
procedimento,  
rilevato che:

- a) la disposizione in questione non trova applicazione che nel processo  
esecutivo (onde non trova applicazione nella vendita disposta in sede  
divisionale);
- b) anche volendone ammettere in astratto l'applicabilità (da escludere per  
quanto detto) si porrebbe il problema della sua intempestività, atteso il chiaro  
disposto del primo comma dell'art. 624-*bis* c.p.c. (che pone dei termini ben  
precisi rispetto alla proposizione della relativa istanza);

considerato nondimeno che la stessa può essere riqualficata ex art. 296 c.p.c.  
(disposizione che, in quanto di contenuto generale, ben si attaglia al presente  
procedimento che ha pur sempre natura *lato sensu* contenziosa);

P.Q.M.

SOSPENDE il processo – e di conseguenza anche la vendita - per tre mesi;

FISSA per l'ulteriore corso l'udienza del 17.12.2024, ore 9.30;

SI COMUNICHI, anche al professionista delegato.

Aversa, 28.6.2024

Il Giudice  
dott. Alessandro Auletta